

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CASA ANZIANI INTERCOMUNALE UGGIATE TREVANO (CO)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028 - Codice CIG: Z043D525A4

L'anno il giorno del mese di

tra i sottoscritti:

....., nat. a il, codice fiscale, nella sua qualità di
dell'Azienda Speciale Consortile "Casa Anziani Intercomunale" di Uggiate Trevano (C.F. -
P.I. 01750930131), che in seguito per brevità sarà chiamata "Azienda", la quale dichiara
di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta ai sensi
dell'art. 24 dello Statuto della stessa, in esecuzione del verbale del Consiglio di
Amministrazione n. del

Sig., nato a il, codice fiscale, nella sua
qualità di in rappresentanza della Banca (codice fiscale
.....), con sede in, Via, in seguito per brevità chiamata
"Cassiere", in nome per conto e nell'interesse della quale agisce in conformità a
..... del Consiglio di Amministrazione, in forza della quale è autorizzato
a sottoscrivere la presente convenzione.

PREMESSO

che con verbale n. del, il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda
ha aggiudicato definitivamente il servizio di cassa per il periodo alla
Banca, autorizzata a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del
T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 01.09.1993, n.
385, e iscritta al n. dell'apposito Albo previsto dall'art. 13 dello stesso
decreto, nonché al n. dell'Albo dei gruppi bancari, alle condizioni offerte dalla

stessa nell'offerta tecnica ed economica in data per la partecipazione alla gara,

FRA LE PARTI

come prima costituite e concordi nel riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - FUNZIONI

E' affidato alla Banca, con domiciliazione del servizio presso che opererà per il servizio di cassa di cui trattasi anche mediante lo Sportello di tesoreria di, il servizio di cassa dell'Azienda Speciale Consortile "Casa Anziani Intercomunale", sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle condizioni risultanti dal bando/disciplinare, dall'offerta tecnica ed economica in data (allegato "....."), che la Banca dichiara di conoscere e di accettare.

Il servizio è affidato per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2028, con facoltà per l'Azienda di procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni, qualora ricorrano le condizioni di legge, così come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Le funzioni di Cassiere saranno esercitate dalla Banca per mezzo dell'Agenzia di che opererà per il servizio di cassa di cui trattasi anche mediante lo Sportello di tesoreria di con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie e i servizi dovranno svolgersi con regolarità.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la

formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo di PEC.

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla medesima ordinate, con l'osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione e nell'offerta presentata per la partecipazione alla gara, nonché la custodia dei titoli e dei valori.

Le parti convengono che, fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il Cassiere, l'Azienda può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di cassa, senza l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

Il Cassiere s'impegna ad attivare.....(in funzione dell'offerta)

ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Dopo quest'ultimo termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4 - RISCOSSIONI

Fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 2, le entrate saranno incassate in base a ordinativi di riscossione (distinte di incasso), emessi dall'Azienda su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente e dal Direttore dell'Azienda, contro rilascio di regolari quietanze, numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati.

Per gli ordinativi di incasso dovrà essere garantita la possibilità di apporre la firma digitale dei documenti, in conformità alla normativa vigente in termini di gestione e sicurezza.

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Azienda, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda".

Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Cassiere chiederà l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente.

Sugli incassi saranno applicate le valute specificate nell'offerta presentata dall'aggiudicatario per la partecipazione alla gara del servizio in argomento.

Il Cassiere non è tenuto in ogni caso a inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi.

La gestione dei valori non in numerario sarà oggetto di una separata regolamentazione.

Le rette di degenza saranno rimosse anche mediante l'utilizzo del servizio SEPA con le modalità contenute nell'articolo che segue.

ART. 5 - SERVIZIO SEPA

Il servizio SEPA verrà utilizzato per il pagamento degli oneri a carico di coloro che hanno disposto l'addebito automatico in conto corrente bancario. A tal proposito l'Azienda Speciale Consortile fornisce al Cassiere le informazioni necessarie per disporre l'invio nella rete interbancaria di appositi messaggi di addebito con la descrizione della causale. L'Azienda fornirà periodicamente l'archivio contenente le autorizzazioni dell'addebito automatico. La "banca attiva" attribuisce la presunzione di "pagato" a ciascuna disposizione, fatta salva la possibilità che la "banca passiva"

(destinataria del messaggio di addebito) possa, entro un termine ristretto, rifiutare il pagamento per giustificati motivi (conto estinto, disponibilità insufficiente o revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico). L'importo complessivo delle disposizioni SEPA verrà accreditato sul conto di gestione dell'Azienda alla data fissata per il pagamento; successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle banche domiciliatarie dei conti correnti degli utenti.

Per quanto riguarda le valute e i costi del servizio si fa rinvio all'offerta presentata dall'aggiudicatario.

ART. 6 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base a ordinativi di pagamento individuali o collettivi, emessi dall'Azienda su moduli appositamente predisposti, numerati e firmati dal Presidente e dal Direttore dell'Azienda, oppure, in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli; in caso contrario l'ordinativo di pagamento non costituirà titolo valido di scarico per il Cassiere.

L'Azienda appone firma digitale dei documenti in conformità alla normativa vigente in termini di gestione e sicurezza; s'impegna comunque a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

In caso di impedimento all'utilizzo della firma digitale, i mandati potranno, in via eccezionale, essere firmati e trasmessi in forma cartacea.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente - o comunque già autorizzati preventivamente dall'Azienda - a epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano

stati comunicati al Cassiere con l'ordine, da parte dell'Azienda, di soddisfare il debito alle relative scadenze, questi dovrà provvedere anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, che sarà comunque emesso successivamente.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Azienda dopo l'avvenuta consegna dei relativi ordinativi di pagamento al Cassiere.

Gli ordinativi di pagamento devono portare le indicazioni dell'esercizio, il nominativo del creditore, la somma da pagare, l'oggetto del pagamento, le modalità di pagamento e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

Il Cassiere non può dar corso al pagamento di ordinativi di pagamento che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore.

Gli ordinativi di pagamento sono pagabili, di norma, allo sportello del Cassiere presso la filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze.

Di norma, gli ordinativi sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Cassiere. Qualora l'Azienda indichi sull'ordinativo la data di scadenza del pagamento, il Cassiere è tenuto a estinguere il mandato non prima del secondo giorno bancario precedente detta data. In caso di pagamenti da eseguirsi entro il termine indicato dall'Azienda, l'Azienda medesima deve consegnare, di norma, gli ordinativi entro e non oltre il terzo giorno bancario precedente al giorno di scadenza. Nei casi di urgenza, e su specifica richiesta dell'Azienda, il Cassiere effettuerà il pagamento del mandato il medesimo giorno di ricezione dello stesso.

ART. 7 - TRASMISSIONE ORDINATIVI

Gli ordinativi di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dall'Azienda al Cassiere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte, in doppio

esemplare, sottoscritte dal Direttore o da personale amministrativo appositamente delegato, una delle quali sarà restituita firmata per ricevuta.

Le distinte di incasso rimaste da esigere e gli ordinativi di pagamento rimasti da pagare al 31 dicembre, saranno restituiti all'Azienda per il trasporto al nuovo esercizio.

Detti ordinativi saranno accompagnati da distinta in duplice copia, di cui una resa al Cassiere firmata per ricevuta.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Cassiere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Cassiere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Azienda è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

ART. 8 - FIRME AUTORIZZATE

L'Azienda dovrà comunicare preventivamente al Cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e quelli di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri relativi.

Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione e quelli di pagamento siano

firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o impedimento dei titolari.

ART. 9 - ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

L'Azienda potrà disporre, con espressa annotazione, che gli ordinativi di pagamento siano estinti mediante:

accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore;

commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

L'Azienda s'impegna a non presentare al Cassiere ordinativi di pagamento oltre la data del 20 dicembre, a eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile a errore o incompletezza dei dati forniti dall'Azienda.

A comprova di pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi ordinativi gli estremi delle operazioni di accredito o di commutazione e ad apporre il proprio timbro "pagato" e la propria firma.

Su richiesta dell'Azienda, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ART. 10 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Le anticipazioni di cassa saranno concordate di volta in volta e per esse l'Azienda corrisponderà il tasso debitore nella misura risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Gli interessi debitori maturati sull'anticipazione di cassa, in considerazione dell'assimilazione alla fattispecie descritta dall'art. 4, comma 2 della delibera CICR n. 343 del 03.08.2016, saranno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno o a eventuale data diversa di estinzione dell'anticipazione e addebitati con pari valuta in conto, dove non produrranno ulteriori interessi.

ART. 11 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI

Il Cassiere provvederà a effettuare opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, delle rate di mutui a garanzia dei quali l'Azienda abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Cassiere.

Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Cassiere potrà attingere i mezzi occorrenti per il pagamento, alle relative scadenze, delle rate di mutui anche all'eventuale anticipazione di cassa.

ART. 12 - CONDIZIONI DI TENUTA DEL CONTO CORRENTE BANCARIO

Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Cassiere il seguente compenso annuo: (...../00), esclusa l'imposta di bollo, come risulta dall'offerta presentata in sede di gara, oltre IVA di legge (se dovuta).

Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Azienda emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

A fronte di ciascuna Operazione, l'Azienda corrisponde al Cassiere le seguenti commissioni, in funzione dell'offerta presentata:

- a. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Cassiere:;
- b. accrediti SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Cassiere:;
- c. eventuali transazioni per l'attività di accredito tramite POS:.....;
- d. altro:;

Il tasso creditore e il tasso debitore saranno applicati sul rapporto di conto corrente alle condizioni risultanti dall'offerta presentata dall'aggiudicatario. Gli interessi, sia creditori che debitori, saranno liquidati e accreditati o addebitati con periodicità

annuale, come stabilito dall'art. 120, comma 2 del Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993, come modificato dall'art. 17-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, convertito con Legge n. 49 del 08.04.2016.

Gli interessi debitori maturati sulle anticipazioni di cassa saranno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno o a eventuale data diversa di estinzione dell'anticipazione e addebitati con pari valuta in conto, dove non produrranno ulteriori interessi.

Gli interessi creditori saranno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno o a eventuale data diversa di estinzione del conto e accreditati con pari valuta in conto.

ART. 13 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI-GESTIONE DEPOSITI E TITOLI

Il Cassiere assumerà, a titolo gratuito, in custodia e amministrazione, i titoli e i valori di proprietà dell'Azienda che saranno immessi su specifico deposito amministrato, previa delibera dell'Azienda medesima in ordine al relativo contratto. Tutto ciò nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli e inviando all'Azienda, allo scadere di ogni annualità, la situazione contabile delle suddette operazioni.

Il Cassiere custodisce, amministra e gestisce gratuitamente, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda.

I depositi in denaro e in titoli effettuati da terzi per poter partecipare a procedure di gara, verranno dal Cassiere ricevuti in base a specifiche disposizioni emesse dall'Azienda.

I depositi di gara dovranno dal Cassiere essere restituiti, anche in giornata, ai rispettivi titolari che non risulteranno assegnatari, dietro semplice ordine firmato dal Presidente e dal Direttore dell'Azienda, a tergo delle bollette di deposito.

La restituzione dei depositi definitivi avverrà soltanto in seguito a deliberazioni dell'Azienda.

Il Cassiere deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:

il conto riassuntivo del movimento di cassa;

il bollettino delle riscossioni;

i verbali di verifica di cassa;

eventuali altre evidenze previste dalla legge.

ART. 14 - ESTRATTI CONTO

Il Cassiere metterà a disposizione dell'Azienda, tramite comunicazione o servizi telematici dedicati, nella prima decade del mese successivo, estratto conto delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel mese precedente.

L'invio degli estratti di conto corrente con scalare avverrà con scadenza trimestrale.

ART. 15 - COLLEGAMENTI TELEMATICI E SISTEMA INFORMATIVO

Il collegamento telematico per l'interscambio dei dati deve avvenire attraverso protocolli protetti e concordati preventivamente con l'Azienda.

I flussi informatici d'interfaccia devono essere tali da non richiedere alcun intervento sul sistema applicativo dell'Azienda; qualunque modifica o nuova implementazione alle procedure di trasmissione o al contenuto dei flussi dovrà essere preventivamente concordata e senza oneri per l'Azienda.

Il flusso di riscontro deve essere a disposizione dell'Azienda entro e non oltre le dodici ore successive alla chiusura di cassa della giornata; dovrà inoltre essere garantita la sequenzialità e l'automatismo del flusso di riscontro attraverso il mantenimento dell'attuale sistema o, in alternativa, dovrà essere adottata una soluzione che ne mantenga appieno le funzionalità.

Il Cassiere dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un applicativo per la visualizzazione delle operazioni di cassa, l'accesso al quale dovrà essere garantito per tutto l'arco della giornata lavorativa.

Il Cassiere dovrà attivare le procedure e recepire i flussi informatici per la gestione dei documenti a firma digitale, garantendo la compatibilità con lo standard di validazione elettronica adottato dall'Azienda.

La funzionalità dei servizi previsti nel presente articolo potrà essere verificata e collaudata anche prima della decorrenza della convenzione. La piena operatività dovrà comunque essere assicurata entro tre mesi dalla decorrenza della convenzione.

Il Cassiere restituisce all'Azienda gli ordinativi informatici quietanzati e provvede alla conservazione sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici di pagamento e riscossione, sottoscritti con firma digitale, e delle relative ricevute (presa in carico, esecuzione e quietanza) per un periodo di almeno 10 anni, assicurando un sistema d'accesso all'Azienda per la consultazione, il recupero o l'estrazione fino al termine suddetto, anche una volta terminato il rapporto del servizio di cassa. Il Cassiere fornisce all'Azienda apposito programma per la ricerca, la lettura e la copia dei documenti informatici, di modo che siano assicurate le predette funzioni anche dopo il termine del rapporto contrattuale.

ART. 16 - GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITÀ

L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità. Il Cassiere deve attivarsi, secondo le disposizioni dell'Azienda, a effettuare tutte le operazioni necessarie per agevolare le diverse politiche di impiego, anche con soggetti diversi dal Cassiere stesso, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 17 - CARTA DI CREDITO

Il Cassiere garantisce, su richiesta dell'Azienda, il rilascio e la gestione di n. carta di credito aziendale ai dipendenti appositamente individuati e allo scopo abilitati. La carta di credito aziendale dovrà essere utilizzabile almeno nel circuito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS, per il pagamento di particolari tipologie di spese. Il rilascio e la gestione della predetta carta avverranno secondo quanto previsto dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 18 - CONSULENZA E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Cassiere s'impegna a offrire gratuitamente, su richiesta dell'Azienda, la propria assistenza e collaborazione in diversi settori in cui ha maturato esperienza tecnica e operativa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consulenza e intermediazione finanziaria, emissione di prestiti obbligazionari, project financing, leasing e factoring, mutui per investimenti, accesso all'utilizzo di fondi comunitari, consulenza assicurativa. Tali prestazioni non vincolano l'Azienda alla conclusione delle suddette operazioni con l'istituto Cassiere.

Il Cassiere, inoltre, qualora richiesto dall'Azienda, collabora nel fornire adeguati strumenti di gestione informatizzata nell'ambito della gestione digitale degli ordinativi di incasso e pagamento, in base alla vigente normativa nazionale ed europea.

ART. 19 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La registrazione della Convenzione è prevista solo in caso d'uso.

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione di questa convenzione - che dovrà avvenire a cura dell'Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale - accessorie, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico del Cassiere senza diritto di rivalsa.

La stipula della convenzione può aver luogo anche con modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONVENZIONE

Il Cassiere s'impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Qualora il Cassiere non assolva a quanto previsto al comma precedente, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Azienda e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Azienda e il Cassiere saranno autonomi titolari del trattamento.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Il Cassiere è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione.

Per quanto non è particolarmente previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 23 - DOMICILIO DELLE PARTI E CONTROVERSIE

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Azienda e il Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicate:

l'Azienda Speciale Consortile "Casa Anziani Intercomunale", presso la sede in Uggiate Trevano - Via Somazzo n. 7.

Il Cassiere "Banca", presso la propria sede legale in

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Como.

Fanno parte integrante della presente convenzione:

- disciplinale di gara (allegato ".....")
- offerte tecnica ed economica della Banca del (allegato ".....").

Questa scrittura privata informatica consta di pagine oltre all'allegato e viene approvata e sottoscritta in chiusura con firma digitale, previa verifica con esito positivo della permanenza di validità di certificazione rilasciata dagli enti certificatori autorizzati.

Sottoscritta per l'Azienda Speciale Consortile "Casa Anziani Intercomunale" con firma elettronica, il cui certificato rilasciato da Infocert è intestato

a... ruolo

Sottoscritta per la Banca con firma elettronica, il cui certificato rilasciato da Infocert è intestato a..... ruolo.....